



Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

AVVISO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI FACENTI PARTE DEL COMPLESSO RICREATIVO CHIOSCO-BAR DEL GIARDINO – ART. 30 D.LGS. 163/06 e s.m.i.

CIG Z1608F2BEE

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTRATTI E AFFARI LEGALI E GENERALI Rende noto

che, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 09.03.2013, immediatamente eseguibile, e della deliberazione della Giunta Comunale n. 331 del 29.12.2012, il Comune di Pergola intende procedere all'affidamento in concessione della durata di cinque anni delle strutture comunali facenti parte del complesso ricreativo chiosco-bar del Giardino; nel corso dei cinque anni potranno essere realizzati dal Comune vari lavori che interesseranno i Giardini Pubblici; durante il periodo di svolgimento dei citati lavori (dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori) il chiosco – bar resterà chiuso e tali giorni di chiusura saranno recuperati al termine del periodo di concessione, con la durata che sarà allungata di un numero di giorni pari a quello di effettuazione dei lavori.

1. CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA'

Il Concessionario avrà l'obbligo:

- di garantire l'apertura al pubblico del complesso per almeno 32 (trentadue) settimane nel periodo corrente tra il mese di Marzo ed il mese di Ottobre di ogni anno, con apertura per almeno 5 giorni la settimana (tra cui la domenica), con orario almeno dalle 8,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 21,00 ovvero per i periodi ed orari che verranno indicati dall'Amministrazione;
- di garantire la custodia, gestione e pulizia dell'area affidata in concessione;
- di custodire le strutture ed i beni strumentali con la diligenza del buon padre di famiglia;
- di non apportare nessuna modifica alle strutture senza il preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale;
- di eseguire, a sua cura e spese, i lavori di manutenzione e sistemazione del manufatto e delle strutture giochi di cui al capitolato;
- di eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni strumentali avuti in consegna, con garanzia in favore del Comune proprietario per l'eventuale perimento o danneggiamento degli stessi, tramite polizza assicurativa avente validità fino al termine della concessione;
- di garantire la pulizia giornaliera del piazzale scoperto annesso al chiosco bar e dell'area sulla quale insistono le attrezzature giochi;
- di garantire l'accesso gratuito alle attrezzature ricreative di proprietà comunale;
- di applicare prezzi calmierati, pari a quelli medi applicati negli esercizi pubblici presenti nel territorio comunale di Pergola;
- di esercitare l'attività secondo quanto stabilito dalla normativa regionale e dalle disposizioni comunali vigenti in materia;
- di provvedere all'acquisto degli arredi e dell'attrezzatura eventualmente necessari allo svolgimento dell'attività;



Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

- di restituire l'intera area, chiosco-bar e strutture di servizio, in buono stato di conservazione generale alla scadenza della concessione, la quale rientrerà nella piena disponibilità del Comune di Pergola.

Nella struttura tipo chiosco da realizzare, potrà svolgersi esclusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di somministrazione è vincolata all'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta, ecc., previsti dalla legislazione vigente in materia e rilascio di licenza da parte dell'Ente scrivente. Tutte le pratiche amministrative sono a carico del concessionario/gestore.

2. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata in **anni 5 (CINQUE)** a decorrere dalla consegna dei beni che avverrà presumibilmente entro la data del 01/06/2013; nel corso dei cinque anni potranno essere realizzati dal Comune vari lavori che interesseranno i Giardini Pubblici; durante il periodo di svolgimento dei citati lavori (dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori) il chiosco – bar resterà chiuso e tali giorni di chiusura saranno recuperati al termine del periodo di concessione, con la durata che sarà allungata di un numero di giorni pari a quello di effettuazione dei lavori.

Terminata la concessione l'area sarà riassegnata con procedura ad evidenza pubblica.

E' ammesso il subingresso nella titolarità della gestione previa autorizzazione da parte del Comune di Pergola, il subingresso è subordinato alla verifica della sussistenza in capo al nuovo concessionario dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al successivo punto 3. Tale autorizzazione, se richiesta nei primi tre anni, sarà anche subordinata alla verifica, a giudizio insindacabile dell'ente, della sussistenza di serie e comprovate esigenze in capo al concessionario.

Il presente avviso risulta vincolante per chi partecipa alla gara ma non è vincolante per il Comune che, per sopraggiunti motivi, è libero di non procedere all'affidamento della concessione senza risarcimento alcuno nei confronti del concessionario o di chi ha partecipato alla gara.

3. REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI DEL CONCESSIONARIO

Possono presentare l'offerta per ottenere la concessione, le persone fisiche, giuridiche, società, cooperative, consorzi ecc.. di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, il cui titolare sia in possesso dei requisiti morali di cui all'art.71 del D.Lgs. 59/2010 che disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fatta eccezione per il comma 6 lettere a), b), c) del medesimo articolo "Requisiti Professionali" che dovranno essere posseduti dal concessionario all'attivazione dell'attività commerciale, nei limiti dei tempi di apertura previsti nel presente bando e dell'art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) per ciascuno dei soggetti indicati nel medesimo articolo ai commi b) e c), del D.Lgs n.163/2006 e successive modificazioni.

4. CRITERIO DI ASSEGNAZIONE

La concessione sarà aggiudicata a favore del soggetto che avrà presentato l'offerta più alta rispetto alla base d'asta fissata in € 55.000,00 oltre iva.

5. CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE

Sono carico del concessionario:



Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

a) il pagamento:

- del 50%, oltre iva se dovuta, del canone offerto in sede di gara entro la data del 20/05/2013;
- del restante 50% del canone, oltre iva se dovuta, offerto in sede di gara entro la data del 30/10/2013;
- **b)** allacciamenti alle utenze (acqua, luce, gas, ecc.) e pagamento dei canoni per le utenze e relativi consumi:
- c) oneri connessi all'ottenimento di tutte le autorizzazioni o titoli necessari allo svolgimento dell'attività:
- **d)** cauzione definitiva: per la sottoscrizione del contratto di concessione, l'aggiudicatario dovrà presentare la cauzione, in contanti presso la Tesoreria Comunale, ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L'importo sarà pari ad 1/10 del canone di concessione offerto e la cauzione verrà restituita alla scadenza della concessione;
- e) assicurazione RCT, incendio ed assicurazione RCO, con le caratteristiche indicate all'art. 8 del capitolato d'oneri;
- **f)** sorveglianza dell'intero complesso oggetto di concessione e manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso;
- g) cura e manutenzione dell'intera area di pertinenza del complesso oggetto della concessione, ivi compresa a titolo esemplificativo, la pulizia e lo svuotamento dei cestini e la manutenzione delle aree verdi circostanti.
- **h)** mantenere aperto l'esercizio pubblico annualmente per almeno 32 (trentadue) settimane nel periodo corrente tra il mese di Marzo ed il mese di Ottobre di ogni anno, con apertura per almeno 5 giorni la settimana (tra cui la domenica), con orario almeno dalle 8,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 21,00 ovvero per i periodi ed orari che verranno indicati dall'Amministrazione;
- i) garantire la massima fruibilità alle fasce più deboli nonché ai diversamente abili secondo quanto previsto dalle vigenti normative;
- I) di provvedere all'acquisto degli arredi e dell'attrezzatura eventualmente necessari allo svolgimento dell'attività.

E' obbligo del concessionario esercitare l'attività nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, nel rispetto della destinazione d'uso del chiosco-bar, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi. E' a cura e spese del concessionario ottenere tutte le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria nonché quelle sulla destinazione d'uso dei locali, prevenzione incendi, sicurezza e sorvegliabilità per l'utilizzo dell'immobile secondo la sua destinazione, e quant'altro necessario ai fini del rilascio del certificato di agibilità. Al termine della concessione, il concessionario non pretenderà dal Comune o dal nuovo concessionario alcuna somma nè a titolo di avviamento commerciale, nè a qualsiasi altro titolo, in quanto di ciò ne è stato tenuto conto in sede di determinazione dei patti e condizioni contrattuali. Alla scadenza della concessione il chiosco-bar ed eventuali opere installate e/o realizzate, rientrerà nella piena disponibilità del Comune senza obbligo di pagamento di alcuna indennità o risarcimento. In ogni caso, tutte le opere realizzate, sia per i lavori di adeguamento, sia a titolo di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese migliorie, s'intenderanno acquisite al patrimonio del Comune senza



Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

obbligo di indennizzo. Il concessionario provvederà a propria cura e spese alla cessazione di tutti i contratti di utenza.

6. PENALITA'

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del capitolato d'oneri e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti assegnando un termine di sette giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario/gestore non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal concessionario/gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, in misura variabile tra € 50,00 e € 1.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. CAUZIONE PROVVISORIA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO. CAUZIONE DEFINITIVA II concorrente dovrà costituire cauzione provvisoria di € 1.100,00 che dovrà essere inclusa, IN ORIGINALE, nella documentazione amministrativa della Busta 1, come specificato al successivo punto 9

La cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa che dovrà espressamente prevedere:

- a) clausola contenente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e senza possibilità di porre eccezioni;
- b) validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- c) l'impegno del fideiussore a rilasciare cauzione definitiva di importo pari ad 1/10 del canone di concessione offerto mediante versamento diretto da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, l'Amministrazione provvederà a restituire, ai concorrenti non risultati aggiudicatari, la cauzione prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Qualora la cauzione sia stata prestata con versamento presso la Tesoreria Comunale, si provvederà allo svincolo.

La cauzione provvisoria prestata dal concorrente che risulterà concessionario è svincolata dopo la sottoscrizione della convenzione. L'importo della cauzione verrà incamerato qualora non si addivenga alla stipula della convenzione di concessione per causa dipendente dalla volontà dell'aggiudicatario.

8. OBBLIGO DI SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEL PROGETTO CHE INTERESSERA' IL GIARDINO.

Al fine di una corretta e ponderata valutazione dell'offerta da parte di ciascun concorrente, dovrà essere effettuato specifico sopralluogo presso l'area da affidare in concessione e ciascun concorrente dovrà prendere visione del progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 331 del 31.12.2012.

Si evidenzia che il progetto in questione potrà subire delle modifiche a seguito delle decisioni che potranno assumere il Comune o i sovraordinati Enti coinvolti nella procedura di approvazione della



Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

variante necessaria urbanistica (Provincia, Regione, Soprintendenza e, conseguentemente, Consiglio Comunale); il Comune non è tenuto al riconoscimento di alcuna somma al Concessionario a seguito delle citate modifiche del progetto.

Il sopralluogo e la presa visione del progetto hanno carattere obbligatorio, pena esclusione dalla procedura di gara.

L'avvenuto sopralluogo, che dovrà essere effettuato alla presenza di personale dell'Ufficio Tecnico Comunale o della Polizia Municipale, e la presa visione del progetto citato saranno comprovati da un attestato da inserire, pena esclusione, tra la documentazione amministrativa da produrre per la gara. (Busta "1" Documentazione Amministrativa").

Il sopralluogo e la presa visione del progetto dovranno essere effettuati dal concorrente o da persona appositamente incaricata **mediante delega** da quest'ultimo sottoscritta e autenticata ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000. **Chi effettua il sopralluogo o prende visione del progetto non può rappresentare più di un concorrente partecipante alla gara.**

La visita di sopralluogo verrà effettuata previo appuntamento da richiedere almeno 2 giorni lavorativi prima contattando il Sig. Buratti Stefano (tel. 0721 7373223 - 227)

Si precisa che l'eventuale nuova struttura del chiosco – bar potrà essere collocata dal Comune anche in un altro luogo rispetto a quello attuale, pur rimanendo sempre all'interno dei Giardini Comunali del Capoluogo.

9. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

Per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Pergola – Ufficio protocollo **ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO 15.04.2013** un plico, integro e con l'indicazione del mittente e della seguente dicitura:

"CONTIENE OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI FACENTI PARTE DEL COMPLESSO RICREATIVO CHIOSCO-BAR DEL GIARDINO".

Le modalità di recapito sono a scelta del concorrente e rimane ad esclusivo rischio del mittente. Qualora, per qualsiasi motivo, il plico non giunga a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si ha, indipendentemente dalla data di spedizione, l'automatica esclusione dalla gara, senza obbligo dell'Ente di respingerlo all'atto della tardiva ricezione. In ogni caso farà fede il timbro di arrivo del Protocollo del Comune di Pergola con l'indicazione della data ed ora di arrivo del plico.

Il plico deve avere al suo interno **DUE Buste** numerate contrassegnate con i numeri 1 e 2 contenenti rispettivamente:

1) BUSTA n.1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

Al suo interno la busta n.1 contiene:

A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO, in bollo da € 14,62, da rendersi secondo l'allegato modello (**Allegato** "A"), datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso del richiedente.

La domanda, in quanto contenente l'attestazione del possesso dei requisiti di capacità generale necessari per partecipare alla gara, deve essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt.46 e 47 DPR n.445/2000) e come tale deve essere



Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

accompagnata, a pena di esclusione, da fotocopia, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (art.38 comma 3° DPR n.445/2000).

Nella domanda devono essere dichiarati:

- **a)**i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo, data di nascita e residenza; per le società: ragione sociale e sede legale cognome, nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante nonché carica sociale ricoperta in seno alla società;
- b) codice fiscale:
- c) il possesso dei requisiti morali di capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione precisamente:
- che il richiedente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo, o in corso di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versi in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- di non essere incorso nel divieto di concludere i contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 10 della legge 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni;
- che nei propri confronti non sia pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara con enti pubblici;
- in caso di società, di non essere incorso nell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- (nel caso in cui a partecipare sia una società, le dichiarazioni di cui sopra devono essere effettuate da tutti i soci muniti di potere di rappresentanza e dai Direttori tecnici);
- d) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.71 del D.Lgs. 59/2010 che disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fatta eccezione per il comma 6 lettere a), b),
- c) del medesimo articolo "Requisiti Professionali" che dovranno essere posseduti dal concessionario all'attivazione dell'attività commerciale, nei limiti dei tempi di apertura previsti nel presente bando;
- e) di aver preso visione del Bando per l'assegnazione in concessione del chiosco-bar e dotazioni di pertinenza e relativa area attrezzata, delle modalità di presentazione delle domande ed assegnazione della concessione, delle modalità di realizzazione e gestione dei chioschi di tutti gli allegati facenti parte integrante e sostanziale del bando medesimo e di accettare tutte le disposizioni e condizioni ivi contenute:
- f) di impegnarsi a mantenere valida l'offerta per 180 (centottanta) giorni dal termine di ricezione delle offerte:
- g) di accettare senza riserve e eccezioni alcune, le condizioni e prescrizioni di cui al bando;
- B) CAUZIONE provvisoria di € 1.100,00 da rendersi con le modalità di cui al punto 7;
- **C)** CAPITOLATO D'ONERI sottoscritto in ogni pagina (allegato B);
- **D)** <u>ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEL PROGETTO</u> (allegato C).
- 2) BUSTA n.2: OFFERTA ECONOMICA:

L'offerta, in bollo da €14,62, come da allegato "D", datata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o suo procuratore con firma leggibile e per esteso, deve indicare IN CIFRE ED IN LETTERE, IL CANONE OFFERTO. Il canone offerto deve essere esclusivamente in aumento sul canone a base d'asta. Il canone a base d'asta è di € 55.000,00 (Euro cinquantacinquemila/00).



Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

L'offerta dovrà essere espressa in Euro e dovranno prevedersi aumenti per un minimo di € 1.000,00. Sono inammissibili offerte con canoni uguali o inferiori a quello a base d'asta o con aumenti diversi da quelli previsti al comma precedente. In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere vale l'importo più favorevole al Comune.

10. MODALITÀ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.

Non saranno ritenute valide e verranno perciò escluse:

- 1. le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri;
- 2. le offerte non contenenti anche una sola delle dichiarazioni richieste dal presente bando;
- 3. le offerte presentate in modo diverso da quello sopra indicato;
- **4.** le offerte contenenti l'indicazione di un prezzo pari o inferiore a quello base stabilito nel presente bando:
- 5. le offerte mancanti dei requisiti indicati nel presente bando;

Non si procederà all'apertura dell'altra busta laddove la busta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" non contenga anche una sola delle documentazioni richieste dal bando ovvero, le dichiarazioni di cui all'allegato B "Domanda di partecipazione", non vengano compilate o sottoscritte.

Si procederà all'aggiudicazione provvisoria anche in presenza di un'unica offerta se ritenuta valida e purché il prezzo sia superiore a quello fissato come base d'asta nel presente bando.

Si procederà a redigere, in caso di più offerte valide, una graduatoria tra tutte le offerte ammesse a partecipare.

Qualora più concorrenti presentino offerte a pari merito si procederà a sorteggio ai sensi dell'art.77 del R.D. n.827 del 23/05/1924.

Il concorrente è vincolato alla propria offerta per 180 (centottanta) giorni dalla data di apertura della gara.

La gara, presieduta dal Responsabile del Settore Affari Istituzionali, si terrà in seduta pubblica presso la sala consiliare del Comune di Pergola in aula aperta al pubblico, **Il giorno 16.04.2013 alle ore 10.00**

Durante la seduta si procederà, nell'ordine:

- all'apertura delle buste pervenute e all'esame della documentazione amministrativa ai fini dell'ammissione alla gara;
- all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi ed alla formulazione della graduatoria finale in ragione dell'importo offerto.

Le sedute avranno inizio nell'ora e data stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente alla loro apertura. Il Presidente si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara stessa o di rinviare la data fissata per l'apertura delle buste senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.

11. DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'Amministrazione ha l'obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione alla gara; fermo restando la responsabilità





Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

penale per dichiarazioni false, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'aggiudicatario è tenuto al versamento delle spese di contratto, diritti, bollo e registro, i cui oneri sono posti interamente a suo carico oltre ai vari oneri legati alla realizzazione del chiosco-bar. I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n.196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente gara. Per quanto non contemplato nel presente Bando si rinvia alla normativa vigente.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è Stefano Buratti quale Responsabile del Servizio Contratti e Affari Legali e Generali.

13. INFORMAZIONI

Per informazioni di carattere amministrativo sulla documentazione da presentare rivolgersi al Responsabile del Servizio Contratti e Affari Legali e Generali, Stefano Buratti.

Pergola lì 11.03.2013

Il Responsabile del Servizio Contratti e Affari Legali e Generali Stefano Buratti



Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

ALLEGATO A

MARCA DA BOLLO DA € 14,62

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Comune di Pergola C.so Matteotti nr. 53 61045 Pergola (PU)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI FACENTI PARTE DEL COMPLESSO RICREATIVO CHIOSCO-BAR DEL GIARDINO – ART. 30 D.LGS. 163/06 e s.m.i.

Il sottoscritto			
nato a		prov	il
residente a			prov
via/piazza		n	cap
tel	, fax	cell	

CHIEDE

di partecipare al predetto bando di concorso per la L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI FACENTI PARTE DEL COMPLESSO RICREATIVO CHIOSCO-BAR DEL GIARDINO – ART. 30 D.LGS. 163/06 e s.m.i.

A tale fine ,sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:

- dell'art.76 comma 1° del D.P.R. 28/12/2000 n.445, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- dell'art.75 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
- dell'art.71 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 l'ente pubblico ha l'obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;

DICHIARA



Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

1. che nel chiosco-bar compreso nel complesso ricreativo intende esercitare l'attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande;

(solo nel caso d'impresa costituita)

2. che l'impresa da esso rappresentata è così esat denominazione		
ragione sociale		
con sede legale in	prov	cap
via/piazza		n
Codice Fiscale:		
Partita IVA:		
3. che la ditta è regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A	ı. di	
con posizione n	dal	
4. che l'impresa è legalmente rappresentata e amr	ministrata da:	
nomecogno	ome	
nato a	prov	il
residente a	prov	cap
via/piazza n n.	codice fiscale	

- **5.** di possedere i requisiti morali di capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione in quanto:
- non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo, o in corso di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versi in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- non è incorso nel divieto di concludere i contratti con le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 10 della legge 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni;
- nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- non si trova i in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara con enti pubblici;



Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

(nel caso in cui a partecipare sia una società già costituita, le dichiarazioni di cui sopra devono essere effettuate da tutti i soci muniti di potere di rappresentanza e dai Direttori tecnici); (solo in caso di società già costituita):

- la società non è incorsa nell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- 6. il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art.71 del D.Lgs. 59/2010 che disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fatta eccezione per il comma 6 lettere a), b),
- c) del medesimo articolo "Requisiti Professionali" che dovranno essere posseduti dal concessionario all' attivazione dell'attività commerciale, nei limiti dei tempi di apertura previsti nel bando.

In merito alle condizioni del bando di assegnazione

DICHIARA INOLTRE

- 7. di aver preso visione del Bando per l'assegnazione in concessione del complesso, secondo le vigenti normative edilizie ed urbanistiche, delle modalità di presentazione delle domande ed assegnazione della concessione, delle modalità gestione del chiosco, di tutti gli allegati facenti parte integrante e sostanziale del bando medesimo e di accettare tutte le disposizioni e condizioni ivi contenute:
- 8. di impegnarsi a mantenere valida l'offerta per 180 (centottanta) giorni dal termine di ricezione delle offerte;
- **9.** di accettare senza riserve e eccezioni alcune le condizioni e prescrizioni di cui al bando pubblico di assegnazione dell'area;
- **10.** di impegnarsi a rispettare le modalità riportate nel "capitolato d'oneri" (Allegato "B" del bando) ovvero indicate in sede di gara all'interno dell'offerta tecnica.

infine CHIEDE

che le comunicazioni inerenti il presente procedimento siano inviate ai seguenti recapiti:

INDIRIZZO:	
TELEFONO:	FAX :
E.MAIL:	
(luogo e data)	,
	(firma leggibile e per esteso)

SI ALLEGA copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art.38 comma 3° del DPR n. 445 del 28/12/2000)



Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

ALLEGATO B

CAPITOLATO D'ONERI

Art.1 Oggetto

Il presente Capitolato ha per oggetto l'assegnazione, per **CINQUE ANNI**, di un complesso ricreativo con chiosco-bar denominato "del giardino"; nel corso dei cinque anni potranno essere realizzati dal Comune vari lavori che interesseranno i Giardini Pubblici; durante il periodo di svolgimento dei citati lavori (dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori) il chiosco – bar resterà chiuso e tali giorni di chiusura saranno recuperati al termine del periodo di concessione, con la durata che sarà allungata di un numero di giorni pari a quello di effettuazione dei lavori.

Il chiosco – bar dovrà essere adibito alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed allo svago. Alla scadenza della concessione il chiosco bar, giochi per bambini ed eventuali altre opere installate, rientrerà nella piena disponibilità del Comune senza obbligo di pagamento d'indennità, risarcimento ovvero rimborso alcuno a carico di quest'ultimo. In ogni caso, tutte le opere realizzate, sia per i lavori di adeguamento, sia a titolo di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese migliorie ed addizioni, s'intenderanno acquisite al patrimonio del Comune di Pergola senza obbligo d'indennizzo.

Art.2

Strutture, Attrezzature, Arredo urbano, Impianti tecnologici, Essenze arboree

Tutte le attrezzature del complesso vengono utilizzati dal concessionario per la durata del rapporto e al termine del medesimo rientrano nella piena disponibilità dell'Ente.

Alla scadenza della concessione il complesso sarà riassegnato con bando pubblico, con diritto di prelazione del concessionario precedente a parità di condizioni offerte. Le attrezzature per esterni, gli arredi urbani, gli impianti tecnologici ecc., devono essere realizzati secondo le prescrizioni previste dalla legislazione vigente ed essere certificati da ditte specializzate. Le piante ovvero siepi ed aiuole di nuova posa devono essere consone alle specie arboree presenti sul territorio. Alla scadenza della concessione le strutture, le eventuali attrezzature, arredi esterni, impianti ecc., dovranno risultare in condizioni di vita accettabili e consone alla loro vetustà tenendo conto che durante gli anni di validità della concessione dovranno essere eseguiti i "normali" ed idonei interventi manutentivi.

Art.3

REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI DEL CONCESSIONARIO – LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

Possono presentare l'offerta per ottenere la concessione dell'area in oggetto, le persone fisiche, giuridiche, società, cooperative, consorzi ecc.. di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, il cui titolare sia in possesso dei requisiti morali di cui all'art.71 del D.Lgs. 59/2010 che disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fatta eccezione per il comma 6 lettere a), b), c) del medesimo articolo "Requisiti Professionali" che dovranno essere posseduti dal concessionario all'attivazione dell'attività commerciale, nei limiti dei tempi di apertura previsti nel presente bando e dell'art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) per ciascuno dei soggetti indicati nel medesimo articolo ai commi b) e c), del D.Lgs n.163/2006 e successive modificazioni.



Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

Il concessionario/gestore che svolga l'attività di somministrazione senza le predette licenze/autorizzazioni sarà perseguibile a termini di legge e non potrà invocare la mancanza delle stesse come causa di giustificazione dell'eventuale inadempimento contrattuale.

Art.4

Durata della concessione

La durata della concessione è fissata in **anni 5 (cinque)** a decorrere dalla consegna dei beni che avverrà presumibilmente entro la data del 01/06/2013; nel corso dei cinque anni potranno essere realizzati dal Comune vari lavori che interesseranno i Giardini Pubblici; durante il periodo di svolgimento dei citati lavori (dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori) il chiosco – bar resterà chiuso e tali giorni di chiusura saranno recuperati al termine del periodo di concessione, con la durata che sarà allungata di un numero di giorni pari a quello di effettuazione dei lavori.

Alla scadenza della concessione il complesso sarà riassegnato con bando pubblico, con diritto di prelazione del concessionario precedente, a parità di condizioni offerte.

Art.5

Divieto di Cessione della Convenzione, Individuazione delle Attività da Poter Cedere a Terzi, Sub-Ingresso

E' ammesso il subingresso nella titolarità della gestione previa autorizzazione da parte del Comune di Pergola; il subingresso è subordinato alla verifica della sussistenza in capo al nuovo concessionario dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'avviso di gara (art.3). Tale autorizzazione, se richiesta nei primi tre anni, sarà anche subordinata alla verifica della sussistenza, ad insindacabile giudizio dell'ente, di serie e comprovate esigenze in capo al concessionario. Il Concessionario dovrà comunicare al Comune con dovuto anticipo rispetto all'inizio dell'attività il nominativo del soggetto cui intende affidare la gestione del pubblico esercizio unitamente alla dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti di legge previsti per il settore. In caso di dissenso motivato da parte del Comune, che dovrà pervenire al concessionario entro 20 giorni dall'invio della comunicazione, non potrà essere stipulato alcun contratto. Copia del contratto, stipulato con il sub-concessionario, dovrà essere trasmesso al Comune, il quale potrà richiedere che siano apportate le necessarie modifiche per renderlo conforme alla normativa vigente e alle disposizioni contenute nel presente capitolato. E' vietato il subappalto o la cessione di attività a terzi ad eccezione delle seguenti attività accessorie e complementari:

- pulizia delle aree verdi;
- manutenzioni edili e degli impianti tecnologici;
- realizzazione delle strutture ed impianti previsti in convenzione, nonché nella fornitura e posa di arredi, attrezzature e piante.

Il Comune riconoscerà solamente il concessionario come responsabile della conduzione dei lavori ovvero delle attività svolte nell'area in concessione, il quale quindi risponderà in proprio di eventuali inadempimenti da parte dei subappaltatori/contraenti.

Art.6

Oneri a carico del concessionario

Il concessionario deve provvedere ad applicare tutte le norme vigenti, o che verranno emanate successivamente alla stipula della convenzione, in ambito igienico-sanitario riguardanti le attività



Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

contemplate dalla concessione in oggetto e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse. In particolare sono a carico del concessionario i seguenti oneri:

- ▶ il pagamento:
 - del 50%, oltre iva se dovuta, del canone offerto in sede di gara entro la data del 20/05/2013;
 - del restante 50% canone, oltre iva se dovuta, offerto in sede di gara entro la data del 30/10/2013;
- ▶ allacciamenti alle utenze (acqua, luce, gas, ecc.) e pagamento dei canoni per le utenze e relativi consumi:
- ▶oneri connessi all'ottenimento di tutte le autorizzazioni o titoli necessarie allo svolgimento dell'attività:
- ▶ cauzione definitiva: per la sottoscrizione del contratto di concessione, l'aggiudicatario dovrà presentare la cauzione, in contanti presso la Tesoreria Comunale, ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L'importo sarà pari ad 1/10 del canone di concessione offerto; la cauzione verrà restituita alla scadenza della concessione;
- ▶assicurazione RCT, RCO e incendio con le caratteristiche indicate all'art.8 del presente capitolato;
- ▶ sorveglianza dell'intero complesso oggetto di concessione e manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso;
- ▶ la cura e la manutenzione dell'intera area di pertinenza oggetto della concessione, ivi compresa a titolo esemplificativo, la pulizia e lo svuotamento dei cestini e la manutenzione delle aree verdi circostanti;
- ▶ mantenere aperto l'esercizio pubblico annualmente per almeno 32 (trentadue) settimane nel periodo corrente tra il mese di Marzo ed il mese di Ottobre di ogni anno, con apertura per almeno 5 giorni la settimana (tra cui la domenica), con orario almeno dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 21,00 ovvero per i periodi ed orari che verranno indicati dall'Amministrazione;
- ▶ garantire la massima fruibilità alle fasce più deboli nonché ai diversamente abili secondo quanto previsto dalle vigenti normative:
- ▶ di provvedere all'acquisto degli arredi e dell'attrezzatura eventualmente necessari allo svolgimento dell'attività;
- ▶ garantire la custodia, gestione e pulizia dell'area affidata in concessione;
- ▶ custodire le strutture ed i beni strumentali con la diligenza del buon padre di famiglia;
- ▶ non apportare nessuna modifica alle strutture senza il preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale;
- ▶ eseguire, a sua cura e spese, i lavori di manutenzione e sistemazione del manufatto e delle strutture giochi;
- ▶ eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni strumentali avuti in consegna, con garanzia in favore de Comune proprietario per l'eventuale perimento o danneggiamento degli stessi, tramite polizza assicurativa avente validità fino al termine della concessione;
- ▶ garantire la pulizia giornaliera del piazzale scoperto annesso al chiosco bar e dell'area sulla quale insistono le attrezzature giochi;
- ▶ garantire l'accesso gratuito alle attrezzature ricreative di proprietà comunale;



Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

- ▶ di applicare prezzi calmierati, pari a quelli medi applicati negli esercizi pubblici presenti nel territorio comunale di Pergola;
- ▶ esercitare l'attività secondo quanto stabilito dalla normativa regionale e dalle disposizioni comunali vigenti in materia;
- ▶ di restituire l'intera area, chiosco-bar e strutture di servizio, in buono stato di conservazione generale alla scadenza della concessione, la quale rientrerà nella piena disponibilità del Comune di Pergola;
- ▶ applicare nei confronti dei lavoratori occupati nell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande costituente oggetto della presente convenzione tutte le norme contenute nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore, nonché l'osservanza delle norme in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, esonerando espressamente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità al riguardo. L'attività dovrà essere espletata con personale idoneo.

E' obbligo del concessionario esercitare l'attività nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, nel rispetto della destinazione d'uso del chiosco-bar, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi. E' a cura e spese del concessionario ottenere tutte le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria nonché quelle sulla destinazione d'uso dei locali, prevenzione incendi, sicurezza e sorvegliabilità per l'utilizzo dell'immobile secondo la sua destinazione, e quant'altro necessario ai fini del rilascio del certificato di agibilità. Al termine della concessione, il concessionario non pretenderà dal Comune o dal nuovo concessionario alcuna somma nè a titolo di avviamento commerciale, nè a qualsiasi altro titolo, in quanto di ciò ne è stato tenuto conto in sede di determinazione dei patti e condizioni contrattuali. Alla scadenza della concessione il chiosco-bar ed eventuali opere installate e/o realizzate, rientrerà nella piena disponibilità del Comune senza obbligo di pagamento di alcuna indennità o risarcimento. In ogni caso, tutte le opere realizzate, sia per i lavori di adeguamento, sia a titolo di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese migliorie, s'intenderanno acquisite al patrimonio del Comune senza obbligo di indennizzo. Il concessionario provvederà a propria cura e spese alla cessazione di tutti i contratti di utenza.

Nella struttura tipo chiosco da realizzare, potrà svolgersi esclusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di somministrazione è vincolata all'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta, ecc., previsti dalla legislazione vigente in materia e rilascio di licenza da parte dell'Ente scrivente. Tutte le pratiche amministrative sono a carico del concessionario/gestore.

Art.7 Cauzione definitiva

Al momento della stipula della convenzione, il concessionario presenterà, a favore del Comune, garanzia definitiva di importo pari ad 1/10 del canone di concessione offerto. La cauzione definitiva potrà essere presentata in contanti presso la Tesoreria Comunale, ovvero, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché



Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione resta vincolata per l'intera durata della convenzione a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte del concessionario/gestore, ivi compreso il maggior costo che il Comune dovesse sostenere qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dell'area, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze del concessionario/gestore stesso. Sempre il concedente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario/gestore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e oneri sociali dovuti nonché sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel luogo di esecuzione del contratto. In caso di incameramento parziale, l'ammontare della cauzione deve essere reintegrato, pena la risoluzione del contratto nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Art.8 Assicurazioni

La gestione dell'attività di pubblico esercizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo del concessionario/gestore e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.

Il concessionario/gestore è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.) Il contratto assicurativo dovrà prevedere:

- a) condizioni per i rischi derivanti dall'attività di pubblico esercizio;
- **b)** l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti, stagisti e compresi altresì altri soggetti al servizio, anche temporaneo, del gestore nell'esercizio delle attività svolte per conto del concessionario;
- c) che siano compresi i danni provocati alle strutture e alle cose mobili ed immobili di proprietà comunale, che il concessionario/gestore ha in consegna e/o custodia;
- d) l'estensione ai danni derivanti al Comune o a terzi da incendio di cose del concessionario/gestore o dallo stesso detenute. Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di lavoro, previste dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del gestore. La garanzia dovrà comprendere anche l'estensione alle malattie professionali. Il massimale della R.C.T./R.C.O. non potrà essere inferiore a € 1.000.000,00 con il limite di € 500.000,00 per prestatore di lavoro. Il concessionario deve altresì provvedere con propria polizza assicurativa alla copertura dei:
- a) danni da incendio, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri danni;
- **b)** danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili di proprietà del gestore o di terzi, che si trovano nell'ambito della struttura comunale in gestione. Nella polizza "Incendio e altri eventi" deve essere inclusa la clausola di "rinuncia" da parte dell'assicuratore alla rivalsa nei confronti del Comune Pergola. Entrambe le polizze di cui sopra devono altresì



Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

contenere una specifica clausola di salvaguardia con mantenimento della responsabilità dell'assicuratore nei casi di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio assicurativo da parte del gestore contraente. In sostituzione di detta specifica clausola si richiede l'impegno dell'Assicurazione a comunicare l'eventuale mancato o ritardato pagamento del premio. Il testo delle polizze, riportante le garanzie sopra richieste, deve acquisire il preventivo assenso del Comune prima della loro sottoscrizione. La stipula del contratto d'affidamento del servizio di gestione è subordinata alla consegna al Comune di copia delle polizze di cui sopra.

Art.9 Prescrizioni

La struttura dovrà essere mantenuta a regola con quanto previsto dalle norme igienico sanitarie per la somministrazione di alimenti e bevande. Se la struttura non avrà i requisiti prescritti dalla legge, gli Uffici Comunali non saranno vincolati in alcun modo al rilascio delle relative autorizzazioni.

Art.10 Penalità

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del capitolato d'oneri e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti assegnando un termine di sette giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario/gestore non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal concessionario/gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, in misura variabile tra € 50,00 e € 1.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l'ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionale.

Art. 11

Manutenzione del Verde e Pulizia

- a) Su tutta l'area del complesso dovrà essere eseguita la cura del verde esistente attraverso l'innaffiatura, la potatura, lo sfalcio dell'erba secondo le normali regole del giardinaggio. In particolare, dovranno essere eseguiti n°15 sfalci annui di cui almeno n°12 nel periodo da aprile a settembre di ogni anno. La pulizia e/o taglio dell'erba dovrà essere eseguita con la seguente modalità:
- ▶ l'aggiudicatario, qualora non vi provveda in proprio, dovrà affidare il lavoro a maestranze capaci e degne di fiducia;
- ▶ nell'esecuzione del lavoro potranno essere utilizzati tutti gli attrezzi e macchinari che la ditta esecutrice riterrà opportuni;
- ▶ il materiale di risulta dovrà essere di volta in volta accantonato in vari punti dell'area e subito portato a rifiuto a cura e spese della ditta esecutrice;
- ▶ il lavoro dovrà essere comunque eseguito a regola d'arte inclusa la estirpazione delle erbacce dalle aiuole arbustive e non dovranno essere trascurati particolari, specialmente nella pulizia delle aree da cartacce, barattoli, ferri o altro.



Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

- **b)** Su tutta l'area del complesso dovrà essere curata la pulizia complessiva provvedendo allo svuotamento dei cestini presenti nell'area in concessione, alla raccolta di oggetti e di rifiuti abbandonati.
- c) Dovrà essere eseguita la pulizia dei servizi igienici installati e mantenimento in stato di decoro ivi compreso il ricarico dei materiali di consumo.
- **d)** Su tutta l'area del complesso dovranno essere eseguiti, oltre a quanto sopra definito anche gli eventuali ed ulteriori interventi manutentivi necessari alla conservazione della proprietà comunale
- e) Tutti gli attrezzi occorrenti all'adempimento dei lavori d'obbligo sono a carico della Ditta.
- f) In caso di infrazioni di lieve entità, quali ad esempio un ritardo oltre il settimo giorno dalla richiesta di intervento di pulizia delle aree e nell'estirpamento delle erbacce, è stabilita una penale di euro 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
- **g)** L'aggiudicatario sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare alle persone ed alle proprietà per causa delle opere sia già eseguite e sia in corso di esecuzione. Qualora in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti, l'aggiudicatario dovrà sostenerle o sollevare comunque L'Amministrazione da ogni responsabilità.

Art.12

Manutenzione ordinaria

Il concessionario dovrà provvedere all'effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione del complesso, ivi compresa la struttura del chiosco-bar, delle attrezzature, arredi ed impianti previsti ed affidati in concessione, anche in ottemperanza a norme sopravvenute, nonché ad assicurarne l'ottimale funzionamento, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario, secondo le modalità e i tempi concordati con l'Amministrazione Comunale. Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture delle strutture ed opere connesse realizzate e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici. In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti il concessionario dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari. In caso di inadempimento circa gli obblighi sopra citati il Comune avrà la facoltà di provvedere direttamente, con rimborso di tutte le spese sostenute, purché ne dia contemporaneamente avviso al gestore e fatta salva l'applicazione delle sanzioni e delle penali. Per la conduzione e gli interventi di manutenzione degli eventuali impianti di riscaldamento e degli impianti elettrici il gestore dovrà servirsi di ditta abilitata, che garantisca la certificazione ai sensi del D.M. 37 del 22 gennaio 2008 (Ministero per lo Sviluppo Economico) e s.m. e i. Il concessionario può apportare a proprie spese modifiche migliorative agli impianti. Esse dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale e subordinate all'approvazione della stessa.

Art.13

Manutenzione straordinaria

Spetta al Concessionario la manutenzione straordinaria della struttura del chiosco e di tutte le sue pertinenze interne ed esterne, degli arredi, attrezzature e impianti da lui installati nell'ambito della concessione.

Per manutenzione straordinaria si intendono le opere o le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento sostanziale, la sostituzione di parti strutturali del chiosco e di tutte le sue pertinenze,



Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

la realizzazione o la sostituzione integrale delle attrezzature, arredi e degli impianti tecnologici. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria nel caso si rendessero necessari per la corretta e idonea fruibilità dell'area, o qualora siano dovuti per assenza o carenza di manutenzione ordinaria da parte del concessionario. A tal fine l'Amministrazione diffida il Concessionario ad eseguire i lavori entro un termine, trascorso il quale si procederà alla risoluzione in danno del contratto di concessione. Il Concessionario potrà realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria che ritenga necessari, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 14 Gestione delle Aree

L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'apertura del complesso in occasione di particolari eventi.

Art.15 Risoluzione della convenzione

L'amministrazione comunale ha facoltà di risolvere la convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 CC., e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- sospensione o interruzione della attività di pubblico esercizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore e le chiusure preventivamente comunicate e consentite ai sensi dell'art. 7, per oltre 10 giorni consecutivi;
- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento degli obblighi previsti dal capitolato d'oneri e dalla convenzione;
- eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria;
- quando il concessionario subappalti le diverse attività previste dall'art. 5 del capitolato d'oneri senza rispettare l'osservanza delle disposizioni ivi definite;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dalla Convenzione non preventivamente concordata con l'Amministrazione comunale e da questa non autorizzata;
- violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente l'area, di conseguenza il chiosco-bar ivi insistente, oggetto della concessione per usi o finalità diverse da quelle convenute;
- violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture; arredi, attrezzature, impianti, essenze arboree, nonché di tutto quanto oggetto della concessione;
- mancata realizzazione degli investimenti, interventi ed opere dichiarate nell'offerta presentata in sede di gara;
- mancata messa in opera delle attrezzature e degli arredi dichiarati nell'offerta presentata in sede di gara.

La facoltà di risoluzione ipso jure è esercitata dall'Amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare l'area al secondo classificato nella procedura di gara. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.



Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

Art.16

Fallimento, Successione e Cessione del Concessionario

Il consenso scritto dell'Amministrazione è necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione del concessionario del servizio, ai sensi della vigente normativa.



Il

sottoscritto

CITTÀ DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

ALLEGATO C

nato

OGGETTO: BANDO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI FACENTI PARTE DEL COMPLESSO RICREATIVO CHIOSCO-BAR DEL GIARDINO - ART. 30 D.LGS. 163/06 e s.m.i.

ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEL PROGETTO

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)

a	(Prov.),	codice	fiscale
residente a	•	ov)		
quale persona fisica che agisce per proprio conto				
oppure quale legale rappresentante della ditta	Prov			
DICHIARA				
 che in data	vo chiose ovato co getto in ati Enti Soprinter a somma ve genera nonché	co – bar del on deliberaz questione j coinvolti r ndenza e, ca a al Conces ali e partic di aver pre	Giardino; zione della potrà subi nella proce conseguent ssionario a olari che p	Giunta re delle edura di remente, seguito possono enza, di
A tal fine si allega copia di un valido documento di riconoscimento.	RMA			
DataPer certificazione dell'avvenuto sopralluogo alla presenza del responsabile del prod delegato. Firma		to o suo		
N.B.: Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o direttore tecnico valido documento di riconoscimento.	co dell'in	npresa mun	ito di	

61045 -Pergola - Corso Matteotti n.53 Codice Fiscale: 81005240411 Partita IVA: 00345740419 Tel: 0721/7373223 - Fax: 0721/735523 - 0721/736450 E-mail: vicesegretario@comune.pergola.pu.it pec: protocollo@pec.comune.pergola.pu.it Pag. - 21 -



Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

MARCA DA BOLLO DA EURO 14,62

ALLEGATO D

OGGETTO: BANDO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI FACENTI PARTE DEL COMPLESSO RICREATIVO CHIOSCO-BAR DEL GIARDINO – ART. 30 D.LGS. 163/06 e s.m.i.

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto a		•
residente a	`)
quale persona fisica che agisce per proprio conto		
oppure quale legale rappresentante della ditta con sede legale a in Via partita iva	(Prov	
in relazione alla gara indetta da codesta Amministrazione Comunale per l'affastrutture comunali facenti parte del complesso ricreativo chiosco – bar conoscenza di tutte le condizioni espresse nell'avviso di gara e nel capitol nonché di tutte le circostanze generali e particolari che accetta, compresi gli sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro di previdenza ed assist contratto, presenta la propria migliore offerta come di seguito indicato:	del Giardino, dic ato d'oneri, che ac i oneri connessi all	chiara di aver preso esatta ccetta incondizionatamente, e disposizioni in materia di
CANONE COMPLESSIVO OFFERTO: Euro		(in cifre ed in lettere)
Data,		
	iginale (in caso di cante e timbro)	ditta firma del legale
	•••••	

NOTA BENE: LA FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' OFFERENTE DEVE ESSERE APPOSTA PER ESTESO ED IN MODO LEGGIBILE.